



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 45

INTERVENTI ATTI A CONTENERE LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO - TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA

IL SINDACO

Premesso che:

- la processionaria del pino, *Traumatocampa pityocampa* (Denis & Schiffermuller) Lepidoptera tahametopoeidae, è un lepidottero defogliatore in grado di creare danni alla vegetazione delle diverse piante ospiti, ma nel contempo è assai pericoloso, sia per le persone che per gli animali domestici, a causa dei peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare irritazioni cutanee alle mucose, agli occhi ed alle vie respiratorie;
- le segnalazioni di attacchi di processionaria sono andate intensificandosi a causa del progressivo innalzamento delle temperature medie degli ultimi anni, particolarmente nei mesi invernali;
- nei popolamenti arborei in cui l'insetto minaccia seriamente la produzione e la sopravvivenza degli stessi la lotta è obbligatoria ai sensi del D.M. 30 ottobre 2007;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30 ottobre 2007 "Gli interventi prescritti sono effettuati a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate";

Richiamate le note della regione Piemonte – Settore Fitosanitario, riguardanti le "Infestazioni di processionaria del pino";

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'adozione di apposito provvedimento finalizzato a limitare la diffusione di *Traumatocampa pityocampa* (Denis & Schiffermuller) e a contenere i possibili danni per la salute di persone ed animali;

Vista la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A tutti proprietari, gestori e conduttori di aree verdi e boschive ed agli amministratori di condominio che abbiano aree verdi private sul territorio comunale:

- di effettuare entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle rispettive proprietà, in particolare sulle diverse specie di pino, al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria e, in caso di riscontro di tale presenza, di intervenire immediatamente per attivare le procedure di distruzione degli stessi nidi ricorrendo a ditte specializzate o, ove competenti, seguendo le procedure indicate dalla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura allegate alla presente;
- di eseguire gli interventi sopra descritti nelle ore serali ed in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma delle piante in maniera uniforme;
- il divieto assoluto di depositare rami contenenti nidi di processionaria nei contenitori della raccolta domiciliare degli sfalci e presso l'area ecologica comunale;

DISPONE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 7 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (da € 50,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- gli operatori della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati dei controlli che si rendessero necessari ad assicurare il rispetto della presente ordinanza;
- la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale e la diffusione ai mezzi di comunicazione tramite l'Ufficio Stampa comunale;
- la presente ordinanza sia inviata a:
 - Servizio Igiene e sanità Pubblica dell'ASL CN1;
 - Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e Forestale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (art. 3, comma 4° e art. 5, comma 3, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i.).

Mondovì, li 09/03/2019

IL SINDACO
ADRIANO Paolo*

PL/DC/dg

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.